



Consiglio Regionale della Calabria

DISCIPLINARE PER LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente disciplinare, ai sensi del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 "Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell'amministrazione del Consiglio regionale", della delibera CIVIT/ANAC, n. 12 del 27 febbraio 2013, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, che regola l'istituzione dell'elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, regola la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Consiglio regionale della Calabria, di seguito denominato "O.I.V."

Art. 2

Requisiti

1. Possono essere nominati quali componenti dell'O.I.V. i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance da almeno sei mesi, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c) del D.M. 6 agosto 2020.

Art. 3

Composizione

1. L'O.I.V. è composto da tre membri, iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, in possesso della comprovata esperienza professionale stabilita dal D.M. del 6 agosto 2020.

2. Il Presidente deve essere iscritto nella fascia professionale 2 dell'elenco nazionale di cui al comma 1, che richiede un'“esperienza professionale di almeno otto anni negli ambiti indicati all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno cinque anni nelle amministrazioni pubbliche”, oppure nella fascia professionale 3 del predetto elenco, che richiede un'“esperienza professionale di almeno dodici anni negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, di cui tre, maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, come componente di Organismo indipendente di valutazione della performance o Nuclei di valutazione con funzioni analoghe istituiti presso amministrazioni pubbliche con almeno duecentocinquanta dipendenti, ovvero esperienza dirigenziale di livello generale di almeno otto anni nelle amministrazioni pubbliche”.

3. La scelta dei componenti favorisce il rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

Art. 4

Nomina

1. La nomina dell'O.I.V. avviene previo avviso pubblico nel quale vengono specificati i requisiti per la partecipazione.

2. All'avviso pubblico viene data adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale della performance del Dipartimento della Funzione pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.M. 6 agosto 2020, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

Al Dipartimento della Funzione Pubblica, prima della conclusione della procedura di selezione, viene comunicato l'elenco dei partecipanti. L'amministrazione pubblica nella medesima sezione del Portale gli esiti della procedura.

3. All'esito della procedura, il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, nomina i componenti dell'O.I.V., tra i quali viene individuato il Presidente. In caso di sostituzione di un componente nel corso del triennio, il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, potrà procedere alla nuova nomina attingendo dall'elenco.

4. L'atto di nomina, il curriculum ed il compenso dei componenti dell'O.I.V. sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale, così come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Le nomine e i rinnovi dei componenti dell'O.I.V. sono nulli in caso di inosservanza delle modalità di nomina e della insussistenza dei requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 5

Divieto di nomina

1. I componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 150/2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 6

Conflitto di interessi e cause ostative

1. In conformità a quanto previsto nella delibera CIVIT/ANAC n. 12/2013, i componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati tra i soggetti che:

- a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b) abbiano riportato condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Consiglio regionale della Calabria nel triennio precedente la nomina;
- d) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso il Consiglio regionale della Calabria;
- e) si trovino con questa Amministrazione in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti di affini entro il secondo grado;
- f) siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici o privati, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- g) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Consiglio regionale della Calabria;

- h) abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
 - i) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale della Calabria o con il vertice politico amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - j) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'O.I.V. prima della scadenza del mandato;
 - k) siano Revisori dei conti presso questa Amministrazione.
2. L'assenza delle situazioni di cui al comma precedente deve essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Art. 7

Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione

1. In applicazione dell'art. 8 del D.M. 6 agosto 2020, ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.
3. L'accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l'immediata cancellazione dall'Elenco nazionale.

Art. 8

Durata in carica, cessazione, decadenza e revoca

1. L'incarico ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di accettazione della nomina e sottoscrizione del contratto, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta.
2. I componenti dell'O.I.V. cessano dall'incarico per:
 - a) scadenza dell'incarico al decorrere del termine triennale;
 - b) venir meno dei requisiti previsti nel presente disciplinare, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'elenco medesimo;
 - c) decadenza per morte, impedimento permanente o per il verificarsi di una sopravvenuta causa di incompatibilità;
 - d) dimissioni volontarie; il dimissionario deve garantire un preavviso di almeno trenta giorni;

e) revoca per gravi inadempienze o per accertata inerzia ovvero per comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine del Consiglio regionale o in contrasto con il ruolo assegnato.

3. Alla scadenza dell'incarico, l'O.I.V. continua ad esercitare le proprie funzioni in regime di prorogatio fino alla riconferma o alla nomina del nuovo O.I.V., che dovrà avvenire entro 45 giorni, adottando solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti indifferibili ed urgenti.

4. La decadenza e la revoca sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, con atto adeguatamente motivato.

5. La scadenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo non comporta la decadenza dall'incarico di componente dell'O.I.V.

Art. 9 Funzioni

1. L'O.I.V. esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente all'Ufficio di Presidenza.

2. L'O.I.V. esercita in piena autonomia le funzioni di cui all'art. 14, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, e di cui alla l.r. n. 4/2012 e collabora, in particolare, con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e con la sua struttura.

3. L'O.I.V., in particolare, esercita le seguenti funzioni:

- a) valida gli obiettivi proposti dall'Amministrazione ai fini della predisposizione del Piano della Performance dell'Ente;
- b) può adottare metodologie operative di applicazione del processo di valutazione della performance di concerto con il Direttore Generale;
- c) misura e valuta la performance organizzativa dell'Ente ed il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano della Performance dell'Ente;
- d) propone all'Ufficio di Presidenza, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione dell'Ente, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice individuati dalla Legge regionale 4/2012 e la relativa attribuzione dei premi;
- e) valida la relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente;
- f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;

- g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- h) previa espressa indicazione dell'Ufficio di Presidenza, collabora con il Direttore generale per l'adozione degli atti di micro e macro organizzazione.

Art. 10

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente dell'OIV:
 - a) convoca e presiede le riunioni;
 - b) è responsabile dell'espletamento delle attività e ne coordina lo svolgimento;
 - c) richiede ai dirigenti dell'Ente tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti;
 - d) assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 9 del presente disciplinare.

Art. 11

Funzionamento

1. L'O.I.V. è un organismo collegiale che opera in posizione di autonomia ed indipendenza e risponde del suo operato direttamente all'Ufficio di Presidenza; si riunisce ogni qualvolta si renda necessario al fine dell'espletamento delle funzioni attribuite.
2. L'O.I.V. ha sede presso il Consiglio regionale della Calabria. In caso di oggettiva impossibilità di uno o più componenti a partecipare alle sedute, dandone atto a verbale, le riunioni possono essere tenute in modalità da remoto, utilizzando strumenti di videoconferenza corrispondenti a standard e specifiche tecniche tali da consentire il riconoscimento della persona e da garantire al partecipante da remoto la piena e integrale conoscenza di quanto avviene in sede, la possibilità effettiva e ininterrotta di intervenire nella discussione, di votare ed approvare gli atti.
3. L'amministrazione mette a disposizione dell'O.I.V. locali e attrezzature idonee all'espletamento dell'attività dell'Organismo stesso.
4. La prima seduta dell'O.I.V. è convocata dal Responsabile della struttura burocratica competente. Fatti salvi i casi di urgenza, le sedute successive sono convocate, almeno due giorni prima, per il tramite del Settore di Supporto al Controllo Strategico, dal Presidente, che definisce l'ordine del giorno.
5. La convocazione viene effettuata a mezzo posta elettronica o telefonicamente. L'O.I.V. può anche autoconvocarsi.
6. La seduta è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le relative decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Qualora siano

presenti due componenti su tre, in caso di parità prevale il voto del Presidente; se quest'ultimo è assente, la seduta è rinviata a una seduta successiva.

7. Le sedute non sono pubbliche e di ogni riunione viene redatto apposito verbale che viene approvato nella medesima seduta o in quella successiva, avvalendosi della collaborazione della Struttura amministrativa competente, che ne cura la stesura e la pubblicazione nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

8. Alle riunioni dell'O.I.V. partecipa il Direttore generale o un suo delegato.

9. L'O.I.V., con cadenza trimestrale, riferisce della propria attività all'Ufficio di Presidenza, anche mediante l'invio di relazioni.

Art. 12

Struttura di supporto all'O.I.V.

1. L'O.I.V., per lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, si avvale del Settore di Supporto al Controllo Strategico.

2. Il Settore di Supporto al Controllo Strategico ha la funzione di coadiuvare l'O.I.V. nello svolgimento delle sue attività e, in particolare:

a) presidia l'integrità del sistema e supporta l'O.I.V. nella gestione del ciclo della performance fornendo dati, informazioni e analisi specifiche in fase di definizione degli obiettivi, di monitoraggio delle attività correlate e in fase di rendicontazione dei risultati ottenuti;

b) svolge un ruolo di interfaccia tecnica tra l'O.I.V. e i dirigenti nell'ambito del processo di misurazione e valutazione della performance, interagendo con le diverse unità organizzative;

c) cura i rapporti fra gli organi e le strutture amministrative e i componenti dell'O.I.V.;

d) svolge la funzione di segreteria dell'O.I.V.

Art. 13

Accesso ai documenti amministrativi

1. L'O.I.V. ha accesso ai documenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività affidate e può richiedere informazioni e ulteriore documentazione per il tramite del Settore di Supporto al Controllo Strategico, facendo uso dei dati e delle informazioni di cui viene a conoscenza nel rispetto delle norme previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14

Obblighi

1. I componenti dell'O.I.V. hanno il dovere di partecipare alle attività programmate di concerto con il Direttore generale e di mantenere il massimo riserbo sulle conoscenze acquisite in ragione dello svolgimento dell'incarico, ad eccezione delle informazioni soggette a pubblicazione, così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 15

Compenso

1. Al Presidente dell'O.I.V. è attribuito un compenso mensile lordo, onnicomprensivo di spese e oneri di legge, pari ad euro 1.998,36 (millenovecentonovantotto/36) lordi.

2. Ai componenti dell'O.I.V. è attribuito un compenso mensile lordo, onnicomprensivo di spese e oneri di legge, pari ad euro 1.598,69 (millecinquecentonovantotto/69) lordi.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si applicano le disposizioni normative statali e regionali vigenti.

2. Il presente disciplinare entra in vigore dall'adozione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con la quale viene approvato ed abroga il previgente disciplinare approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 17 giugno 2019 ed ogni ulteriore disposizione con esso in contrasto.